

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

30/2015

Parma, 2 Novembre 2015

**OGGETTO: ART. 2103 DEL C.C. –DISCIPLINA DELLA MANSIONI –
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE**

Il Dlgs 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014, ha riscritto completamente l'art. 2103 del codice civile.

Mansioni

La nuova impostazione del predetto articolo dopo aver stabilito che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle acquisite attraverso lo sviluppo del proprio iter professionale dispone:

- a) Comma 1- Il Datore di Lavoro può adibire il lavoratore a mansioni di pari livello all'interno della categoria di appartenenza riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Rispetto al passato è stato tolto qualsiasi riferimento al concetto di "equivalenza della mansioni" con la possibilità quindi per il Datore di spostare il lavoratore trasversalmente in qualsiasi tipo di mansione prevista dalla declaratoria contrattuale per il livello di appartenenza all'interno della propria categoria di inquadramento;
- b) Comma 2 – Il legislatore ha stabilito che, in presenza di variazione degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore, è possibile assegnare lo stesso a mansioni riferito al livello di inquadramento inferiore, purchè si resti nella stessa categoria di inquadramento. La variazione degli assetti organizzativi aziendali rientra fra i poteri dell'imprenditore e non necessariamente bisogna coinvolgere le associazioni sindacali. In tale fattispecie il lavoratore continuerà a percepire la medesima retribuzione ad eccezione di quelle indennità strettamente correlate alla modalità di svolgimento della precedente mansione.
- c) Comma 3 – Il mutamento di mansioni deve essere accompagnato da un percorso di aggiornamento formativo, correlato al nuovo incarico, la cui mancanza però, non inficia la validità della nuova assegnazione;
- d) Comma 6 – Le parti possono sottoscrivere un accordo di modifica delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, all'acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita. L'accordo di cui sopra deve essere redatto in una delle sedi protette di cui all'art. 2113 del c.c. oppure innanzi alle commissioni di certificazione previste dall'art. 76 del Dlgs 276/03.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

e) Comma 7 – L'assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva, fatta salva la rinuncia scritta dell'interessato (ipotesi non prevista nel vecchio 2103) nel caso in cui le stesse siano esercitate in maniera continuativa per il periodo fissato dagli accordi collettivi; in mancanza il termine viene fissato, in luogo dei 3 mesi della versione precedente, in 6 mesi. Le mansioni superiori non maturano se l'assegnazione ha avuto luogo per ragioni sostitutive di un altro lavoratore in servizio.

Gli effetti della nuova disciplina delle mansioni potrebbero avere dei risvolti con riferimento all'istituto del repaceage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli